



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
dott. Marco Bottallo Giudice
dott. Andrea Carena Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 19.9.2025 ZANONE PIERO (cf. ZNNPRI48H29B469Z), nato a Camerano Casasco (AT) il 29/06/1948 e RASA BRUNA (cf. RSABRN47E50F468P), nata a Montechiaro d'Asti (AT) il 10/05/1947, entrambi residenti in Montechiaro D'Asti (AT) in Via Mondo, 74 ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (cf. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino, che li rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio del Dott. Stefano Mansutti, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi EINS sede di Asti, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso

di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, attualmente, attività di impresa, e, in ogni caso, non risulta che l’attività imprenditoriale svolta in passato (cessata e cancellata da anni dal Registro delle Imprese) fosse caratterizzata dalla sussistenza degli indici di assoggettabilità alle procedure concorsuali “maggiori”.

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l’esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, che risultano titolari di beni immobili e mobili di modesto valore, presentano una esposizione debitoria complessiva di circa 577.148,27 euro quanto a Zenone Piero e a 560.638,74 euro quanto a Rasa Bruna (di cui 514.727,28 euro a carico di entrambi, per garanzie prestate in relazione ai debiti contratti dalla società ELCOM SRL, della quale sono soci), interamente scaduta e in gran parte derivante dall’attività di impresa svolta in passato (la società Elcom S.r.l., attualmente in liquidazione, risulta aver di fatto cessati l’attività e i ricorrenti sono attualmente pensionati) e, a fronte di redditi complessivi dichiarati pari a circa 2.100,00 euro al mese (Zenone Piero percepisce una pensione pari a circa 1.100,00 euro al mese, per tredici mensilità, e Rasa Bruna percepisce una pensione pari a circa 1.000,00 euro al mese, per predici mensilità), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell’art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Mansutti, contiene l’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell’attivo (anche mediante stima dei beni immobili ancora di proprietà dei ricorrenti), e all’accertamento della meritevolezza in capo ai debitori.

Dovrà poi essere approfondito l’esame dei costi necessari per il sostentamento dei ricorrenti (costi che, nel ricorso introduttivo, risultano indicati in misura oscillante tra i 1.200,00 e i 1.600,00 euro al mese).

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell’art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dal ricorrente e considerato che, ai sensi dell’art 270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare i debitori a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore ad utilizzare l’autovetture Alfa Romeo Mito, targata FR 173VN, per consentire loro gli spostamenti essenziali alle loro esigenze di vita, anche in considerazione del luogo di residenza e della sostanziale assenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall’art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall’art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co.

5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di

ZANONE PIERO (cf. ZNNPRI48H29B469Z), nato a Camerano Casasco (AT) il 29/06/1948
e

RASA BRUNA (cf. RSABRN47E50F468P), nata a Montechiaro d'Asti (AT) il 10/05/1947

entrambi residenti in Montechiaro D'Asti (AT) in Via Mondo, 74 ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (cf. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino;

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore il dott. Stefano Mansutti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare l'autovettura Alfa Romeo Mito, targata FR 173VN, meglio individuata in atti;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 14.1.2026

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli